

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1266

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE MITA)

dal **Ministro dell'Interno**

(GAVA)

e dal **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

e col **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1988

Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1988,
n. 304, recante disposizioni urgenti in materia di finanza
regionale e locale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente provvedimento è sostanzialmente inteso ad integrare il fondo comune regionale per il corrente anno 1988 e a ripartire i trasferimenti integrativi, di 1.178,073 miliardi, disposti per l'anno 1988 per i comuni, le province e le comunità montane dall'articolo 29 della legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67.

Relativamente al settore regionale, il provvedimento è finalizzato ad integrare il fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, della quota necessaria ad assicurare alle Regioni a statuto ordinario una attribuzione globale di risorse in linea con il rispetto degli impegni assunti dallo Stato nei confronti delle Regioni medesime per l'anno 1988.

Tale esigenza scaturisce dal fatto che - contrariamente a quanto previsto dalle leggi finanziarie precedenti - la legge 11 marzo 1988, n. 67, (legge finanziaria 1988) ha disposto, con l'articolo 29, comma 6, unicamente in ordine ai criteri di ripartizione del fondo comune che è stato iscritto in bilancio per lo stesso anno 1988 sulla base della normativa vigente.

Con detta legge non si è provveduto ad adeguare il fondo comune, in quanto l'adeguamento avrebbe dovuto trovare definizione nell'ambito della nuova disciplina della finanza regionale e, più in particolare, nell'ambito del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 6 ottobre 1987 - quale iniziativa collegata alla legge finanziaria - e attualmente all'esame del Senato della Repubblica (atto Senato n. 568).

Poichè l'iter del suddetto atto parlamentare non si concluderà, verosimilmente, nel corso dell'anno, la presente iniziativa legislativa dispone, con l'articolo 1, l'elevazione al 20,66 per cento della quota indicata alla lettera a) dell'articolo 8, comma primo, della legge 16 maggio 1970, n. 281, in guisa da assicurare il rispetto degli impegni assunti dallo Stato nei confronti delle Regioni per l'anno 1988.

Parimenti, l'articolo 2 stabilisce che le quote spettanti alle Regioni a statuto speciale ai sensi delle leggi di settore siano pari a quelle trasferite per l'anno 1987 maggiorate del 4 per cento.

In merito alle disposizioni contenute nel titolo II è da rilevare che con l'articolo 29 della legge finanziaria 1988 sono stati, tra l'altro, incrementati, per gli anni 1988 e 1989, i contributi erariali per il finanziamento dei bilanci degli enti locali disposti con il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, in quanto detti contributi erano stati commisurati alla copertura finanziaria prevista nel bilancio pluriennale 1987-1989.

Il citato articolo 29 prevede che la ripartizione, tra province, comuni e comunità montane, di questa maggiorazione, rispettivamente di lire 1.178.073 milioni per il 1988 e di lire 23.644 milioni per il 1989, sia rimandata ad un successivo provvedimento legislativo.

Inoltre la legge finanziaria 1988 ha anche disposto lo spostamento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, portandolo a trenta giorni dalla data di entrata in vigore del previsto successivo provvedimento legislativo e disponendo nel contempo un uguale differimento dell'esercizio provvisorio.

È pertanto necessario provvedere con urgenza alla ripartizione dei citati maggiori fondi stanziati dall'articolo 29 della legge finanziaria 1988, onde consentire agli enti locali di avere completa conoscenza del complesso dei trasferimenti erariali loro spettanti ed essere in grado di redigere e deliberare il bilancio di previsione.

Di conseguenza, è urgente la proroga dell'esercizio provvisorio anche tenuto conto di tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

In particolare, con l'articolo 3 si provvede

alla ripartizione del maggiore stanziamento tra fondo ordinario, fondo perequativo e fondo per contributi per investimenti, rispettivamente di province, comuni e comunità montane.

Con l'articolo 4, si disciplina la proroga del termine di deliberazione dei bilanci di previsione, nonché dell'esercizio provvisorio, come disposto dall'articolo 29, comma 1, della legge finanziaria 1988.

Detto termine per la deliberazione dei bilanci viene stabilito a data fissa, calcolata al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

L'articolo 5 è inteso a ricondurre, entro i vincoli che attualmente disciplinano l'indebitamento degli enti locali, anche gli oneri derivanti dal rilascio di fidejussioni da parte degli stessi enti locali e ciò nella considerazione che, pur costituendo degli oneri latenti per i bilanci locali, non incidono attualmente sulla potenzialità di indebitamento.

L'articolo 6 modifica radicalmente la vigente normativa che disciplina l'istituzione dell'addizionale, da parte dei comuni e delle province, sui consumi di energia elettrica.

Le nuove aliquote di addizionale e la tecnica impositiva introdotta con il decreto consentono di lasciare sostanzialmente inalterato il gettito globale dei comuni e delle province nei confronti della situazione precedente e consentono di alimentare, con il maggiore gettito, un conto presso la Tesoreria centrale dello Stato finalizzato a devolvere le somme introitate sempre a favore dei comuni e delle province.

Con la precedente normativa non si verificava, infatti, correlazione tra le esigenze finanziarie dei singoli enti locali e il gettito ad essi derivante dall'applicazione dell'addizionale; da qui la necessità di introdurre un meccanismo di perequazione che operi a favore degli enti locali delle zone meno favorite, particolarmente del Mezzogiorno.

Di notevole rilievo, nel quadro dell'obiettivo di ridurre l'area dell'elusione fiscale, è la modifica strutturale introdotta nella tecnica impositiva; l'aver indicato quale base imponibile il consumo di tutte le utenze fino a concorrenza di 200.000 chilowattora mensili impedisce di fatto gli artifici che numerosi utenti avevano messo in atto quando il para-

metro di riferimento era la potenza impegnata della fornitura. Con l'introduzione delle tariffe a fasce orarie e stagionali di consumo era sufficiente che l'utente incrementasse il livello di potenza della fascia meno costosa per riuscire, con poca spesa, ad eludere l'addizionale sull'intero consumo.

Del disagio creato da questa situazione si erano fatte interpreti le associazioni degli enti locali a ciò spinte dalle sollecitazioni provenienti da numerosi enti, che avevano visto drasticamente ridursi il gettito dell'addizionale da un anno all'altro.

La modifica strutturale introdotta consente anche di superare il possibile sindacato di legittimità costituzionale sulle norme attualmente in vigore, che prevedono l'assoggettamento all'addizionale soltanto dei consumi relativi a forniture con potenza impegnata fino a 1.000 chilowatt. A tale proposito, infatti, è già stata sollevata eccezione di incostituzionalità da parte del tribunale di Pinerolo, che ritiene il riferimento alla potenza impegnata - per l'applicazione dell'addizionale - in contrasto sia con il principio della capacità contributiva per il concorso alle spese pubbliche, previsto dall'articolo 53 della Costituzione, sia con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione stessa.

Il maggiore gettito delle addizionali viene valutato in circa 500 miliardi di lire in ragione d'anno.

Con l'articolo 7 viene proposto un aumento della tariffa relativa al canone per la raccolta delle acque, tariffa che dalle lire 100 per metro cubo, stabilita dall'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, passa a lire 170 per metro cubo.

Il maggiore gettito della tariffa viene valutato in circa 280 miliardi di lire in ragione d'anno.

È altresì prevista, attraverso la rimozione dei vincoli stabiliti in materia tariffaria dall'articolo 17 della legge finanziaria 28 febbraio 1986, n. 41, la possibilità di adeguare le tariffe per gli acquedotti sino alla copertura integrale dei relativi costi di gestione.

Con l'articolo 8 si provvede ad indicare i mezzi di copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 del presente provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

Dal 1982 al 1987, in attesa della emanazione della nuova disciplina della finanza regionale, si è provveduto, con apposite disposizioni recate dalle leggi finanziarie relative ai predetti anni, ad integrare il fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in modo da attribuire alle Regioni a statuto ordinario un volume annuale di risorse pari a quelle determinate per l'anno precedente maggiorate del tasso di inflazione programmato.

Per l'anno 1988, invece, la legge 11 marzo 1988, n. 67, (legge finanziaria 1988) si è limitata a disporre, con l'articolo 29, comma 6, in ordine ai criteri di ripartizione del fondo di cui al citato articolo 8 della legge n. 281 del 1970 iscritto quantitativamente nel bilancio di tale anno sulla base della normazione vigente, senza alcuna integrazione, in ragione della circostanza che il disegno di legge relativo alla nuova disciplina della finanza regionale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 ottobre 1987 e collegato alla legge finanziaria per il 1988, era all'esame del Parlamento (atto Senato n. 568).

Il presente provvedimento è inteso, quindi, nella considerazione che il suddetto disegno di legge non verrà verosimilmente definito entro tempi ravvicinati, tenuto anche conto dell'avanzato periodo dell'anno, ad attribuire alle Regioni risorse aggiuntive al fine di adeguare il volume delle stesse a quello attribuito alle Regioni medesime nell'anno 1987 maggiorato del 4 per cento già considerato in sede di previsione per le spese statali di parte corrente, e, inoltre, a consentire alle Regioni di legittimare le poste iscritte nei propri bilanci di previsione per il corrente anno 1988.

Per le cennate finalità, con l'articolo 1 del presente provvedimento, viene elevata dal 15 per cento al 20,66 per cento la quota dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo 8 della legge n. 281 del 1970, ferme restando le quote degli altri tributi indicati nella norma medesima.

Tale elevazione consente di determinare il fondo comune *ex* articolo 8 per l'anno 1988 in complessive lire 5.320.394.000.000 (Allegato 1), la cui differenza, rispetto alla corrispondente iscrizione in bilancio a legislazione vigente di lire 4.780.341.000.000 (Allegato 2), pari a lire 540.053 milioni, assicura il rispetto degli impegni assunti dallo Stato nei confronti delle Regioni per l'anno 1988.

Analogamente, con l'articolo 2 del presente provvedimento, viene prevista, per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'attribuzione delle quote loro spettanti ai sensi delle leggi di settore ivi indicate corrispondenti a quelle trasferite nell'anno 1987 maggiorate del 4 per cento.

Nell'anno 1987 sono state complessivamente trasferite somme per lire 33.624 miliardi, che, maggiorate del 4 per cento, si rideterminano in lire 34.969 miliardi con una maggiore spesa, rispetto all'iscrizione in bilancio a legislazione vigente di lire 22.339 miliardi, di lire 12.630 miliardi.

L'onere complessivo di cui all'articolo 8, comma 1, del provvedimento *de quo*, di complessive lire 552.683 milioni, trova copertura nell'apposito specifico accantonamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella B allegata alla legge finanziaria 1988.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO I

RIDETERMINAZIONE FONDO COMUNE 1988

T R I B U T I	Versamenti C + R anno 1986 (1)	%	Ammontare percentuale (2)	R I M B O R S I			Devoluzioni alle Regioni (2 - 4)
				Importo complessivo (3)	%	Detrazione (4)	
Capitolo 1401 - Imposta fabbricazione spiriti	226.045.195.375						
Capitolo 1402 - Imposta fabbricazione birra	201.126.355.538						
Capitolo 1403 - Imposta fabbricazione zucchero	116.361.130.648						
Capitolo 1404 - Imposta fabbricazione glucosio	2.283.140.208						
Capitolo 1410 - Imposta fabbricazione sui gas incondensabili .	132.542.761.438						
TOTALE ...	678.358.583.207	75	508.768.937.405	4.247.262.529	75	3.185.446.896	505.583.490.509
Capitolo 1409 - Imposta fabbricazione oli minerali	17.489.184.684.116	20,66	3.613.265.555.738	60.693.709.923	20,66	12.539.320.470	3.600.726.235.268
Capitolo 1601 - Imposta consumo ta- bacchi	4.856.336.470.889	25	1.214.084.117.722	-	-	-	1.214.084.117.722
TOTALI ...	23.023.879.738.212	--	5.336.118.610.865	64.940.972.452	-	15.724.767.366	5.320.393.843.499

FONDO 1988 REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Fondo Regioni a statuto ordinario	L.	5.320.393.843.499
Case di riposo	»	320.000.000
Trasferimenti Regioni a statuto speciale		34.968.399.440
	L.	5.355.682.242.939
Arrotondamento	L.	5.355.683.000.000
Contratti	»	86.000.000.000
	L.	5.441.683.000.000

ALLEGATO 2

FONDO COMUNE 1988 A LEGISLAZIONE VIGENTE

1 - Fondo <i>ex</i> articolo 8 legge n. 281 del 1970		4.333.941.254.360
2 - Trasferimenti (articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977)		5.777.132.356
3 - Fondo addestramento professionale lavoratori (articolo 22 della legge n. 845 del 1978)		124.011.034.000
4 - Opere universitarie (legge n. 642 del 1979)		204.640.211.000
5 - Case di riposo (legge n. 479 del 1984 e legge n. 206 del 1986)		320.000.000
6 - <i>Leggi di settore:</i>		
a) Consultori e aborto (legge n. 405 del 1975 e legge n. 194 del 1978)	60.000.000.000	
b) ONMI (legge n. 698 del 1975)	70.163.000.000	
c) Stupefacenti (legge n. 685 del 1975)	3.600.000.000	
		133.763.000.000 (*)
(*) di cui 22.339.258.795 in favore delle Regioni a statuto speciale		
	Totale fondo ...	<u>4.802.452.631.716</u>
	Totale fondo arrotondato ...	4.803.000.000.000
Onere contratti di lavoro (decreto-legge n. 163 del 1987) ...		<u>86.000.000.000</u>
	Totale stanziamento ...	<u><u>4.889.000.000.000</u></u>

L'articolo 3 del presente decreto trova fondamento nell'articolo 29, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, (legge finanziaria 1988) che ha, tra l'altro, integrato per il 1988 e il 1989 i contributi erariali per il finanziamento dei bilanci degli enti locali disposti con il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, rimandando la relativa ripartizione tra gli enti interessati ad un successivo provvedimento legislativo.

Questa integrazione si è resa necessaria in quanto al momento della emissione del decreto-legge n. 359 del 1987 la copertura finanziaria prevista nel bilancio pluriennale 1987-1989 non era tale da assicurare agli enti locali per l'anno 1988 l'incremento dei trasferimenti per spese correnti in linea con il tasso di inflazione programmato stabilito al 4 per cento.

Per le comunità montane l'incremento è superiore al tasso d'inflazione ed è tale da maggiorare il fondo ordinario del 50 per cento rispetto al 1987, in quanto lo stanziamento 1987 si è dimostrato eccessivamente esiguo.

Inoltre, atteso che l'erogazione dei fondi per lo sviluppo degli investimenti è effettuata in rapporto alla popolazione dell'ente locale destinatario e che i fondi per il 1988 e 1989 sono stati calcolati sulla base della popolazione riferita all'anno 1984, si è proceduto all'adeguamento dei predetti stanziamenti risultando aumentata la popolazione degli anni 1985 e 1986.

Alle comunità montane, oltre all'incremento dovuto all'aumentata popolazione, è stata destinata la somma di lire 20,271 miliardi per la costituzione del fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per il 1989 allo scopo di attribuire il concorso statale per i mutui contratti nell'anno 1988, non previsto nel più volte citato decreto-legge n. 359 del 1987, in quanto non lo consentiva la copertura finanziaria del bilancio pluriennale 1987-1989.

La dimostrazione delle ulteriori assegnazioni di risorse agli enti locali, ripartite con l'articolo 3 del presente provvedimento, è riportata nelle allegate tabelle che forniscono, altresì, il quadro complessivo dei trasferimenti statali per l'anno 1988.

CONTRIBUTI DI PARTE CORRENTE - INCREMENTO ANNO 1988

(valori espressi in miliardi di lire)

	Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359		Ripartizione da effettuare		TOTALE
	Anno 1987	Anno 1988			Anno 1988
1) <i>Comuni:</i>					
Contributo ordinario	15.836	15.885 (1)	+ 1.110,6	15.885	
Fondo perequativo ..	2.231	2.720		3.830,6	
Maggiorazione fondo perequativo	840				
<i>Totale Comuni...</i>	18.907	18.605		19.715,6	(3) 19.715,6 (+ 4%)
2) <i>Province:</i>					
Contributo ordinario	2.687	2.552 (2)	+ 36,6	2.552	
Fondo perequativo ..	421	650		686,6	
<i>Totale Province...</i>	3.108	3.202		3.238,6	(4) 3.238,6 (+ 4%)
3) <i>Comunità montane ..</i>	40	31,2	+ 28,8		60 (+50%)
TOTALE GENERALE...	22.055	21.838,2	1.176,0		23.014,2

(1) Comprende i 49 miliardi relativi al passaggio dalla parte in conto capitale alla parte corrente degli interessi di preammortamento sui mutui contratti nel 1981 (articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1986). La variazione, compensativa, trova considerazione nell'assestamento di bilancio 1987.

(2) Comprende i 6 miliardi relativi alla stessa fattispecie di cui alla nota (1). Comprende, altresì, la riduzione del 5 per cento del contributo ordinario a favore del fondo perequativo.

(3) Per calcolare l'incremento il fondo 1987 è aumentato di lire 49 miliardi (v. nota 1).

(4) Per calcolare l'incremento il fondo 1987 è aumentato di lire 6 miliardi (v. nota 2).

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE - INCREMENTO ANNO 1988

(valori espressi in miliardi di lire)

	Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359	Ripartizione da effettuare	TOTALE
	Trasferimenti previsti Anno 1988		Anno 1988
Comuni	935	+ 0,810	935,810
Province	115	+ 0,120	115,120
Comunità montane	20	+ 1,143 (1)	21,143
TOTALE ...	1.070	+ 2,073	1.072,073

(1) Un miliardo in aumento dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE - INCREMENTO ANNO 1989

(valori espressi in miliardi di lire)

	Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359	Ripartizioni disposte per il 1988 e consolidate per il 1989	Ripartizione da effettuare	TOTALE	TOTALE
	Trasferimenti previsti anno 1989			ripartizione 1989	anno 1989
	(1)	(2)	(3)	(2 + 3)	(1 + 2 + 3)
Comuni	935	0,810	2	2,810	937,810
Province	115	0,120	0,300	0,420	115,420
Comunità montane .	-	0,143 (1)	20,271	20,414	20,414
TOTALE ...	1.050	1,073	22,571	23,644	1.073,644

(1) La cifra di un miliardo in aumento dell'autorizzazione di spesa per il 1988 per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, non è stata consolidata nel 1989.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per determinare il maggiore gettito derivante dall'aumento dell'addizionale sui consumi d'energia elettrica, si è partiti dalla situazione attuale dei consumi, che così risulta:

	consumi (mld di kWh)	addizionale (lire/kWh)	gettito (miliardi)
Comuni			
- usi domestici	30	15	450
- altri usi	60	6,5	390
Province			
- altri usi	60	8,5	510
Totale (1)			<u>1.350</u>

Sulla base:

- di un aumento dell'addizionale sugli usi domestici da lire 15 a lire 18;
- di un aumento dell'addizionale sugli altri usi da lire 15 a lire 18 sui primi 200.000 chilowattora di consumi mensili;
- dell'obbligatorietà e della nuova struttura dell'addizionale;

ed ipotizzando l'istituzione di un conto corrente di tesoreria cui far affluire il gettito dell'addizionale sui consumi relativi a potenze impegnate superiori ai 200 chilowatt, si perviene alla seguente situazione:

	consumi (mld di kWh)	addizionale (lire/kWh)	gettito (miliardi)
Comuni			
- usi domestici	31	18	558
- altri usi	44,5	6,5	289
Province			
- altri usi	44,5	11,5	512
Conti correnti di tesoreria	27	18	486
Totale (2)			<u>1.845</u>
Incremento di gettito (2)-(1)			495
- Comuni			7
- Province			2
- conti correnti di tesoreria statale			486

Per quanto, invece, riguarda la tariffa del canone relativo al servizio di fognatura, il calcolo deve necessariamente essere fatto con riferimento ai consumi di acqua.

Sulla base dei dati forniti dalla Federgasacqua, il consumo globale di acqua si attesterebbe in 5,2 miliardi di metri cubi.

Com'è noto, la tariffa del suddetto canone si applica sull'80 per cento del consumo di acqua e, cioè, su circa 4 miliardi di metri cubi.

La maggiorazione disposta dal provvedimento nella misura di lire 70 per metro cubo porta a valutare in circa 280 miliardi il gettito della maggiorazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 luglio 1988, n. 304, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 luglio 1988, n. 304, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 30 luglio 1988.

Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I

FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER IL SETTORE REGIONALE

Articolo 1.

1. Per l'anno 1988, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevata al 20,66 per cento la quota indicata alla lettera a) dell'articolo 8, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Articolo 2.

1. Per l'anno 1988, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, corrisposte dal Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono assegnate maggiorando del 4 per cento le corrispondenti quote trasferite nell'anno 1987.

TITOLO II

FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER IL SETTORE LOCALE E DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 3.

1. L'integrazione, prevista dall'articolo 29 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dei trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è così ripartita:

a) lire 36,6 miliardi in aumento della quota di lire 229 miliardi del fondo perequativo per le province per il 1988, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), dello stesso decreto-legge;

b) lire 1.110,6 miliardi in aumento della quota di lire 367,2 miliardi del fondo perequativo per i comuni per il 1988, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), punto 1, dello stesso decreto-legge;

c) lire 28,8 miliardi in aumento della quota di lire 31,2 miliardi del fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per il 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), dello stesso decreto-legge;

d) lire 143 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in aumento del fondo di lire 20 miliardi per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), dello stesso decreto-legge; lire 20,271 miliardi per la costituzione del fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per il 1989, allo scopo di attribuire il concorso statale sui mutui contratti nell'anno 1988, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto-legge;

e) lire 1 miliardo in aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 5, dello stesso decreto-legge;

f) lire 930 milioni per gli anni 1988 e 1989, di cui lire 810 milioni per i comuni e lire 120 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dello stesso decreto-legge;

g) lire 2.300 milioni per l'anno 1989, di cui lire 2.000 milioni per i comuni e lire 300 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dello stesso decreto-legge.

Articolo 4.

1. Per l'anno 1988, la deliberazione del bilancio annuale di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per l'anno 1988, l'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è autorizzato con

deliberazione dei rispettivi consigli, per il tempo necessario all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

Articolo 5.

1. Il rilascio di fidejussione, a favore di altri soggetti, a garanzia di operazioni di indebitamento è equiparata, per gli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, al rilascio delle delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 6.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Per ogni chilowattora di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

a) lire 18 in favore dei comuni per qualsiasi applicazione nelle abitazioni con esclusione delle forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi;

b) lire 6,5 in favore dei comuni e lire 11,5 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni fino a 200.000 chilowattora di consumo al mese.

3. Le addizionali di cui al comma 2 si applicano a partire dalle fatturazioni, anche d'acconto, effettuate dalle imprese distributrici dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le imprese non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla predetta data.

4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alle addizionali di cui al comma 2; sono altresì esenti i consumi per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

5. Le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle province nell'ambito del cui territorio

sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt.

6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza impegnata non superiore a 200 chilowatt, possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati ai comuni ed alle province al medesimo titolo.

7. Le addizionali relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200 chilowatt, nonché quelle relative alle imprese di cui al comma 3 non distributrici, sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato a: «Ministero del tesoro: somme da devolvere a favore dei comuni e delle province». Con decreto del Ministro del tesoro le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la successiva loro ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal Ministro dell'interno, sentite l'UPI e l'ANCI.

Articolo 7.

1. Il limite stabilito dall'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è elevato a lire 170 per la parte della tariffa relativa al servizio di fognatura.

2. La tariffa del canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto proveniente da insediamenti civili, di cui all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, deliberata dagli enti gestori del servizio e vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è aumentata di lire 70 per la parte relativa al servizio di fognatura.

3. Gli enti gestori del servizio di fognatura applicano l'aumento previsto dai commi 1 e 2 a partire dalle fatturazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

4. In deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli enti locali possono essere aumentate nell'anno 1988 fino ad assicurare la copertura del 100 per cento di tutti i costi di gestione.

Articolo 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, pari a lire 552.683.000.000 per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento «Interventi a favore della finanza regionale».

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 del presente decreto, pari a lire 1.178.073.000.000 per l'anno 1988, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6873 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1988.

COSSIGA

DE MITA - GAVA - AMATO - FANFANI -
COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI